

MEMORIE INTEGRATIVE
AL RICORSO AMMINISTRATIVO

Dal mese di gennaio 2025, ai Maestri di sci e alle Guide alpine in regime fiscale forfettario, che avevano optato per l'applicazione del regime contributivo agevolato, sono iniziate a pervenire le lettere dell'Inps di Aosta, con le quali l'Istituto comunica, in un caso, l'indebita fruizione dell'agevolazione contributiva e il recupero della contribuzione non versata, nell'altro caso, la revoca del regime contributivo agevolato.

La contestazione da parte dell'Inps si fonda sul fatto che i Maestri di sci e le Guide alpine, non essendo imprese bensì professionisti, e in quanto tali non iscritti ne iscrivibili al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA, pur essendo regolarmente iscritti alla Gestione Commercianti Inps, non rientrerebbero tra coloro che possono usufruire dell'agevolazione contributiva, ai sensi della Legge 190/2014, art. 1 commi 54 e seguenti.

La Legge 190/2014, in vigore dal 1/01/2015, all'articolo 1, dal comma 54 al comma 89, ha disciplinato il regime forfettario ai fini fiscali e al comma 76 ha previsto la possibilità, per i contribuenti in regime forfettario fiscale, iscritti alle gestioni Inps commercianti e artigiani, di avvalersi di una agevolazione contributiva mediante la riduzione del 35% dei contributi previdenziali.

Al riguardo, l'art.1 comma 54 prevede che ***“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se.....omissis.....”***.

Mentre lo stesso articolo al comma 76 prevede che ***“I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.”***

I Maestri di sci e le Guide alpine, ai fini previdenziali sono obbligati ad essere iscritti alla Gestione Commercianti Inps, come previsto dalla normativa succedutasi nel tempo fin dal 1960 ad oggi, in quanto definiti Operatori Turistici, assimilati a tutti gli effetti alle imprese commerciali, venendosi così a generare una dicotomia tra inquadramento fiscale, che li considera professionisti regolamentati ai fini reddituali come redditi di lavoro autonomo, e quello previdenziale, che li definisce operatori turistici, assimilati alle imprese commerciali con obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti Inps.

Tale dicotomia è causa di condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma e ha contribuito ad una interpretazione estensiva, considerando anche i Maestri di sci e le Guide alpine nel novero dei soggetti legittimati ad applicare ai fini contributivi il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84, in quanto rientranti nel disposto del comma 54 sopra riportato.

Inoltre, a causa di tale dicotomia e il mancato riconoscimento di applicazione dell'agevolazione contributiva per le citate categorie, si viene a generare un differente trattamento tra contribuenti iscritti alla stessa Gestione Commercianti Inps, entrando in contrasto così con l'Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce, tra le altre, anche la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

A supporto di quanto sopra richiamato, di seguito si riportano i riferimenti normativi intervenuti nel tempo.

La Legge n. 1397 del 23/11/1960 all'art.1, così come sostituito dall'art. 29 comma 1 della Legge 3/06/1975 n. 160, prevedeva l'obbligo di assicurazione contro le malattie nei confronti anche dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché degli ausiliari del commercio, e tra questi venivano espressamente compresi i Maestri di sci e le Guide alpine, come riportato

testualmente: “Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e **le guide alpine**, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, **i maestri di sci**, omissis...”.

Successivamente tali Leggi vengono ribadite da documenti di prassi dell’INPS quali:

- la Circolare INPS n. 25 del 7/02/1997 che recita “*Il comma 205 ricomprende nell'ambito della gestione tutti i soggetti che esercitano le attività connesse al turismo di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. In merito, si fa presente che molti dei lavoratori interessati (guide turistiche, **guide alpine maestri di sci** ecc.) sono già soggetti all'obbligo assicurativo in base all'articolo 29 della legge n. 160/1975 già citata;..... omissis*”;
- il Messaggio INPS n. 20027 del 05/12/2012 che recita “*In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito **all’obbligo contributivo dei maestri di sci** in considerazione della stagionalità dell’attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi. Preliminarmente si conferma l’ambito di operatività dell’art. 29 della l. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente **ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti** allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti. Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla circolare 147/04 e si ricorda che **i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati** in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell’obbligo di iscrizione per l’intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.omissis ...*”.

Tali norme e documenti di prassi hanno suggellato la convinzione del contribuente ad essere assimilato, a tutti gli effetti di legge, alle imprese commerciali ai fini previdenziali e hanno costituito un’indicazione rilevante per gli operatori del settore, ingenerando un legittimo affidamento sulla possibilità di applicare il regime contributivo agevolato.

Inoltre, la Legge 190/2014 è in vigore dal 1/01/2015 e l’Inps di Aosta procede a segnalare l’eccezione a gennaio 2025, avendo, per dieci anni, sempre accolto le istanze di applicazione dell’agevolazione contributiva e provveduto annualmente a calcolare e ad emettere la tariffazione applicando la contribuzione ridotta, generandosi così da parte del contribuente un legittimo affidamento sulla bontà del suo operato.

In ragione e a tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente, interviene l’Art. 10 della Legge 212 del 27/07/2000 - Statuto del Contribuente, che si riporta testualmente:

“Articolo 10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo

affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”

Nel caso specifico, qui in trattazione, il contribuente ha agito in totale buona fede, in un contesto di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma. L'applicazione delle sanzioni e degli interessi (oneri accessori) appare quindi ingiusta ed iniqua, in quanto il ricorrente ha agito basandosi su un'interpretazione ragionevole della normativa e delle indicazioni fornite dall'INPS, e la pretesa sanzionatoria contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Il recupero contributivo, comporta, conseguentemente, un grave danno economico per l'attività dei giovani maestri di sci e guide alpine, quali principali contribuenti maggiormente colpiti e penalizzati da tale contestazione e relativa pretesa, compromettendone la stabilità finanziaria e il futuro esercizio dell'attività professionale di maestro di sci e di guida alpina. La Regione Valle d'Aosta, quale regione alpina di territorio unicamente montano, ha vocazione prettamente turistica e in tale settore economico i Maestri di sci e le Guide alpine sono figure molto importanti e di riferimento per l'intero comparto turistico, dagli impianti a fune alle attività alberghiere, di ristorazione e di commercio, rappresentando un contatto diretto con la clientela non solo nell'insegnamento delle pratiche sportive di montagna ma anche come divulgatori del territorio.

Il regime fiscale forfettario e l'agevolazione contributiva in argomento, nel caso specifico, si rivolgono prevalentemente ai giovani Maestri di sci e Guide alpine, molti dei quali ancora studenti, e il disconoscimento del beneficio contributivo comprometterebbe la continuità dell'esercizio di tali attività, venendone meno la convenienza economica e rischiando così di generare un alto tasso di abbandono dell'attività di Maestro di Sci e di Guida alpina, mettendo in crisi la professione stessa, così rilevante nell'ambito del sistema-Montagna .

Si evidenziano inoltre l'anomalia e l'irritualità delle modalità di recupero dei contributi contestati i quali, invece di essere stati oggetto di un atto impositivo autonomo che avrebbe favorito tra l'altro la possibilità di sospensione del provvedimento, sono stati inseriti nel cassetto previdenziale, unitamente agli oneri accessori, quale prima rata dei contributi dovuti in scadenza il 16/05/2025, e questo anche nel caso di Maestri di sci e/o Guide alpine ormai cancellati dall'INPS anche da tempo, compromettendo in questo modo le possibilità di difesa dei contribuenti interessati.

firma